

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G02580 **del** 06/03/2020

Proposta n. 3648 **del** 06/03/2020

Oggetto:

Autorizzazione a favore della Società MO.TER.EDIL S.r.l. allo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Monterotondo (RM) in via Lampedusa, edifici A, B, e C di proprietà della Società Casale Villerma S.r.l., mediante impianto mobile di marca "SCHMIDT CRUSHTEK, SUPERTRACK 504 BBV, n serie: 314610312", autorizzato con Determinazioni nn. G06455 del 7.06.2016 e successiva integrativa G00486 del 21/01/2020.

Oggetto: Autorizzazione a favore della Società MO.TER.EDIL S.r.l. allo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Monterotondo (RM) in via Lampedusa, edifici A, B, e C di proprietà della Società Casale Villerma S.r.l., mediante impianto mobile di marca "SCHMIDT CRUSHTEK, SUPERTRACK 504 BBV, n serie: 314610312", autorizzato con Determinazioni nn. G06455 del 7.06.2016 e successiva integrativa G00486 del 21/01/2020.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI”**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all’Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 865, avente per oggetto “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”.

PRESO ATTO che:

- con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.0461798.17-06-2019, la Società MO.TER.EDIL S.r.l.(di seguito Società), con sede in Via Monte Bianco, 63 - 01100 Viterbo, partita IVA 00817560568, legalmente rappresentata dal sig. Tomassini Mauro , ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ha presentato la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5), provenienti dalla demolizione integrale di un edificio residenziale e in parte non residenziale per un volume v.p.p. pari a circa 5.000 mc, sito nel Comune di Monterotondo (RM), via Lampedusa — edifici A, B, e C di proprietà della Società Casale Villerma S.r.l.;
- la campagna richiesta, di durata prevista inferiore a 90 giorni, verrà effettuata mediante l’utilizzo di un impianto mobile di marca "SCHMIDT CRUSHTEK, SUPERTRACK 504 BBV, n serie: 314610312", autorizzato con Determinazioni della Regione Lazio n. G06455 del 7.06.2016 e successiva integrativa n. G00486 21/01/2020;
- la documentazione trasmessa dalla Società, oltre a comprendere la prevista dichiarazione di accettazione dell’incarico a firma del responsabile tecnico dell’impianto mobile, ha incluso una Relazione Tecnica, datata 13.06.2019, a firma dell’ing. Fabrizio Purchiaroni, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Viterbo, n. 536, nella quale, in particolare, è stato precisato quanto segue:
 - la campagna mobile è finalizzata al recupero dei rifiuti con codice CER 17 01 01, per una quantità di 2.961 ton, tramite operazioni di frantumazione [R5], che porteranno alla produzione di MPS da utilizzare per la realizzazione di rilevati, sottofondi e piazzali all’interno del cantiere medesimo;
- dal ciclo da effettuare per la lavorazione delle macerie è prevista la produzione dei rifiuti riportati nella seguente tabella, che saranno raccolti separatamente in deposito temporaneo e verranno posizionati in corrispondenza della zona di triturazione in scarrabili, taniche o big bags, con l’indicazione del corrispondente CER:

Codice (CER)	Descrizione	Destinazione
191202	metalli ferrosi	Recupero
191204	plastica e gomma	Recupero

191205	vetro	Recupero
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Recupero
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	Recupero

TENUTO CONTO che:

- la Regione Lazio con nota PEC prot. n. U.0668621.14-08-2019, ha richiesto alla Società delle precisazioni in merito alla Relazione Tecnica già acquisita in atti;
- la Società con nota acquisita al prot. n. I.0807459.10-10-2019 in risposta alla nota di richiesta di integrazioni della Regione Lazio di cui al punto precedente, a completamento di quanto già inviato, ha trasmesso la Relazione Tecnica, aggiornata al 10/09/2019, la Planimetria di cantiere con indicazione delle attività e l'area di installazione del trituratore mobile, la Dichiarazione di impegno al ripristino ante operam e l'indicazione del personale adibito all'esercizio dell'impianto; tale nota è pervenuta successivamente alla nota regionale prot. U.0771879.01-10-2019, con la quale era già stata inoltrata richiesta di parere a tutti gli Enti/Amministrazioni indicati dalla DGR n. 864/2014;

PRESO ATTO che alla richiesta di parere da parte della Regione di cui all'ultimo punto del capoverso precedente ha dato risposta solamente ARPA Lazio, con nota prot. Generale ARPA, n. Uscita 0066897 24/10/2019, prot. regionale n. I.0852213.24-10-2019, che si è espresso con riferimento alla Relazione Tecnica acquisita agli atti, datata 10.09.2019, rilasciando in sintesi le seguenti raccomandazioni:

1. richiesta di descrivere con chiarezza le due linee di produzione citate al Par. 3.2 "Schema Impianto", di cui è stato riportato unicamente lo schema a blocchi della prima linea, nel quale, tra l'altro, è stato indicato l'utilizzo di un impianto ausiliario per la vagliatura secondaria di cui non è stata fornita alcuna descrizione;
2. considerate le potenzialità massime autorizzate pari a 10 t/giorno e a 3000 t/anno, richiesta di chiarire in che modo si intende sottoporre a trattamento la totalità dei rifiuti attesi dalla demolizione degli edifici, stimati in 2961 t, come indicato al par. 3.3.2., "Criteri di verifica della compatibilità tra rifiuti ed impianto", in relazione alle potenzialità autorizzate e alla durata della campagna d'attività prevista di 90 gg;
3. con riferimento al Par. 3.3.2., necessità di indicare espressamente le procedure, a carico del Gestore dell'impianto mobile, di controllo, ed eventuale caratterizzazione, da effettuare sui rifiuti in ingresso all'impianto, finalizzate al riscontro che i medesimi soddisfino i requisiti stabiliti, per quantità e tipologia, nella relativa Autorizzazione;
4. necessità di esplicitare le attività, sempre a carico del Gestore dell'impianto mobile, relative al Campionamento e analisi, al Test di cessione e alla verifica delle Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 5 febbraio 1998, nei casi ivi previsti, in relazione alle specifiche attività di recupero effettuate; è stato precisato, altresì, che la classificazione/caratterizzazione di base dei rifiuti oggetto dell'attività di recupero è un onere del produttore dei rifiuti stessi.
5. nel ricordare che affinché un'attività di recupero origini un end of waste, cessando la qualifica di rifiuto, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06, ivi compreso che esista una domanda o un mercato per tali prodotti o sostanze, si chiede un bilancio di massa esplicitando la quantità stimata di materie recuperate da impiegare nel cantiere e quella destinata al mercato dell'approvvigionamento delle materie prime secondarie in sostituzione delle risorse naturali.

6. in relazione agli eventi meteorici, è stato precisato che le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti/materiale recuperato dovranno essere tali da evitare possibili dilavamenti e dispersione dei materiali;
7. in relazione alla dilatazione dei tempi inizialmente previsti nell'istanza di autorizzazione, è stata rilevata la necessità di aggiornare la data di inizio della campagna di attività;

RILEVATO successivamente alla Relazione di ARPA Lazio, la Società ha inviato numero due Relazioni Tecniche integrative, di cui una trasmessa con la citata nota, protocollo regionale n. I.0807459.10-10-2019, e una, con aggiornamento 20.11.2019, pervenuta con nota acquisita al protocollo regionale al n. 0965393.28-11-2019, inviata in allegato ad una richiesta di modifica non sostanziale all'autorizzazione in essere per l'impianto mobile da utilizzare per la campagna di cui trattasi;

PRESO ATTO che la Regione Lazio con Determinazione n. G00486 del 21/01/2020, ha approvato la variante non sostanziale alla Determinazione autorizzativa dell'impianto, n. G06455 del 07/06/2016, richiesta dalla Società con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0965393.28-11-2019, consistente nell'inserimento dell'operazione R12 in aggiunta alla R5 e nell'aumento del quantitativo di rifiuti non pericolosi da recuperare, da 10 ton/giorno e 3.000 ton/anno, fino alla potenzialità massima della macchina pari a 330 ton/h, corrispondente a 2.640 t/giorno, per un ciclo lavorativo giornaliero di 8 ore, e a 792.000 t/anno;

RITENUTO che le Relazioni Tecniche sopra indicate, datate 10.09.2019 e 20.11.2019, entrambe a firma dell'ing. Fabrizio Purchiaroni, contengano sostanzialmente i chiarimenti richiesti da ARPA Lazio sopra indicati, in particolare, avendo specificato:

- che la campagna prevede una sola linea di lavorazione, atteso che il vaglio utilizzato è un componente ausiliario dell'impianto mobile e non costituisce una linea a se stante;
- che le quantità dei rifiuti da trattare sono coerenti con quelle approvate con la Determinazione di cui al capoverso precedente, costituente variante alla Determinazione autorizzativa dell'impianto mobile n. G06455 del 07/06/2016;

RILEVATA la necessità che la Società documenti opportunamente la quantità di materie recuperate impiegate nel cantiere e quella destinata al mercato dell'approvvigionamento delle materie prime secondarie in sostituzione delle risorse naturali, atteso che nella Relazione Tecnica è stato dichiarato che "I materiali recuperati risultanti dall'attività sono in parte riutilizzati all'interno del cantiere in oggetto durante la fase di ricostruzione, in parte destinati al mercato dell'approvvigionamento di materie prime secondarie in sostituzione di risorse naturali, quali sabbia, ghiaia e pietrisco";

RITENUTO, per quanto sopra illustrato, che si possa rilasciare la richiesta autorizzazione allo svolgimento della campagna alle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche, avendo rilevato, sulla base della documentazione tecnica allegata alla richiesta e di quella integrativa pervenuta successivamente, che la Società abbia sostanzialmente fornito i chiarimenti richiesti da ARPA Lazio, descrivendo le modalità di gestione dei rifiuti, le misure che verranno adattate a salvaguardia delle matrici ambientali e il funzionamento dell'impianto, in tutte le sue componenti, con il supporto di rappresentazioni grafiche dell'impianto medesimo:

1. l'attività di recupero deve essere preceduta da un'attività di selezione e cernita manuale delle frazioni estranee (legno, vetro, plastica, ferro e acciaio, materiali isolanti), da gestire in regime di deposito temporaneo;
2. gli aggregati riciclati per tipologia e per caratteristiche dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 11/04/2007 e dovranno essere in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005;
3. nel caso di presenza di liquidi di percolazione, questi dovranno essere caratterizzati ed eventualmente smaltiti secondo le raccomandazioni date dalla normativa vigente;

4. i rifiuti in attesa dell'operazione di recupero, se non immediatamente trattati, dovranno essere opportunamente coperti da teli al fine di ridurre la produzione di percolato di cui al punto 1., nonché per evitare dispersioni di polveri in atmosfera;
5. i materiali di scarto opportunamente raccolti dovranno essere protetti con teli prima del loro conferimento presso impianto autorizzato;
6. i materiali derivati dalle operazioni di trattamento da utilizzare all'interno del cantiere, se non immediatamente utilizzati, dovranno essere stoccati in aree dedicate, e, se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro utilizzo;
7. per entrambe le categorie di rifiuti di cui al punto precedente occorre prevedere nella gestione del cantiere la fase di stoccaggio in cumuli nel tempo strettamente necessario al completamento delle determinazioni analitiche dei campioni prelevati dagli stessi cumuli, per poter procedere, poi, alle successive fasi di gestione, ovvero di recupero e/o smaltimento dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/06;
8. le misure di contenimento per la riduzione delle acque meteoriche di dilavamento dovranno interessare anche i rifiuti in uscita che saranno oggetto di deposito temporaneo presso l'area interessata alla localizzazione dell'impianto; a tal riguardo, si raccomanda che anche in presenza di piogge le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso ed in uscita, nonché del materiale recuperato, siano tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni dei materiali;
9. le operazioni di recupero e/o smaltimento da effettuare su ciascun CER prodotto dalla selezione dei rifiuti inerti, dovranno essere opportunamente gestite e documentate, successivamente alla loro produzione, sulla base della loro recuperabilità, proprietà chimico fisiche, eventuali analisi necessarie, ecc...;
10. ai fini della produzione di materie prime seconde, la Ditta Società dovrà garantire preliminarmente l'esecuzione del test di cessione e il rispetto dei limiti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998;
11. al fine di dimostrare il rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici al reimpiego delle materie prime seconde scaturite dal ciclo di recupero in edilizia, così come evidenziato al punto precedente, la Società dovrà dotarsi della prevista certificazione dei materiali ricavati dall'attività di recupero, da potere esibire su semplice richiesta da parte degli organi di controllo;
12. in linea con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 34 del 26/01/2012 'Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio', ciascun cumulo di rifiuti e/o materiale recuperato dovrà essere caratterizzato da un'altezza massima di 6 metri e una pendenza massima di 45°;
13. l'attività collegata all'esercizio dell'impianto nel pieno funzionamento dovrà rispettare i valori acustici di emissione previsti per l'area urbanistica di collocazione del sito e in accordo con la normativa vigente, in relazione ai valori limite di emissione acustica e ai ricettori dichiarati nella Relazione Tecnica datata 10.09.2019, procedendo, per le ore diurne alla richiesta di deroga ai valori limite ai sensi dell'art. n. 2, comma 3 della L. 447/1995 prima dell'inizio dei lavori (sito ubicato in area in una zona di CLASSE III - aree di tipo misto, 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) per quello notturno secondo il D.P.C.M. 14/11/1997; 90/100 m, circa zona residenziale - 90 m circa ,complesso sportivo - 365 m circa, Istituto Educativo femminile - 880 m circa, Scuola dell'infanzia "Pietro Nanni");
14. dovrà essere garantito il mantenimento di tutte le precauzioni ambientali a tutela dell'ambiente, il mantenimento del layout dell'impianto e dell'area adibita allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti;
15. la Società è tenuta a segnalare preventivamente all'Autorità competente il deposito di eventuali eccedenze, trasmettendo una planimetria con l'indicazione delle aree temporanee di deposito necessarie;
16. alla chiusura dell'impianto predisposizione di un dettagliato piano di ripristino dell'area che comprenda la previsione delle operazioni di bonifica e smaltimento dei contenitori stoccaggio rifiuti, la bonifica dei vari settori dell'impianto e del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;
17. la Società è tenuta al rispetto dei pareri degli organi preposti alla vigilanza e al controllo;

RITENUTO necessario richiamare la Società sull'obbligo di tenere conto di quanto previsto al punto 1 dell'Allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006, come modificato con l'art. 9 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito in legge con legge 3 agosto 2017, n. 123, che stabilisce che «La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed

applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché del Regolamento UE 2017/997»;

RITENUTO necessario richiamare la Società sull'obbligo di tenere conto che le MPS prodotte (Materia prima secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205) prima di poter essere classificate come tali e commercializzate, devono essere oggetto di verifica analitica che ne certifichi la conformità alle più recenti norme tecniche di settore; inoltre, la Società dovrà effettuare il test di cessione sulle MPS, ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 05.02.98;

RICHIAMATO l'art. 269 comma 4 lettera c) del D.lgs. 152/2006, che stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 del medesimo D.lgs., che per le emissioni diffuse (polveri) l'autorizzazione da rilasciare deve contenere apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

RITENUTO necessario autorizzare formalmente ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR n. 865/2014, come risulta da attestazione di pagamento datata 31.07.2019, trasmessa con la suddetta nota PEC prot. reg. n. I.0985252.04-12-2019;

RITENUTO per quanto sopra espresso di potere rilasciare l'autorizzazione richiesta per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R5), CER 17 01 01, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., da svolgersi nel Comune di Monterotondo (RM), via Lampedusa — edifici A, B, e C di proprietà della Società Casale Villerma S.r.l.; per una durata di 85 giorni;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare la Società MO.TER.EDIL S.r.l., con sede in Via Monte Bianco, 63 - 01100 Viterbo, partita IVA 00817560568, legalmente rappresentata dal sig. Tomassini Mauro, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a svolgere una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5 e R12), provenienti dalla demolizione integrale di un edificio residenziale e in parte non residenziale per un volume v.p.p. pari a circa 5.000 mc, sito nel Comune di Monterotondo (RM), via Lampedusa — edifici A, B, e C di proprietà della Società Casale Villerma S.r.l.;
- di stabilire che la campagna di attività consisterà nello svolgimento di operazioni R5 per rifiuti speciali non pericolosi con CER 17 01 01, per un quantitativo di 2961 ton e avrà una durata inferiore a 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data che la Società comunicherà agli uffici regionali;
- di specificare che la campagna verrà svolta utilizzando l'impianto mobile di proprietà della Società, "SUPERTRACK 504, n. di serie 314610312, Marca "SCHMIDT CRUSHTEK", BBV", autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. G06455 del 7.06.2016, evidenziando, in particolare, che esso è dotato di un componente ausiliario costituito da un vaglio mobile, modello KEESTRACK NOVUM 4215, come esplicitato nella Determinazione autorizzativa integrativa citata in premessa, n. G00486 21/01/2020;
- di richiamare la Società sull'obbligo da parte della MO.TER.EDIL S.r.l., quale proprietaria dell'impianto mobile e intestataria del provvedimento regionale autorizzativo, di essere in possesso di

una polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a € 5.000.000, così come previsto dalla DGR n. 864/2014;

- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni tecnico-operative contenute nelle Determinazioni autorizzative n. G06455 del 7 giugno 2016 e n. G00486 del 21/01/2020, oltre che al rispetto delle raccomandazioni indicate in premessa;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;
- di stabilire che la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- di stabilire che la Società, fermo restando quanto rilevato ai punti precedenti, prima dell'avvio della campagna d'attività, dovrà comunicare alla competente Area regionale la data di inizio della stessa e dovrà trasmettere copia della Polizza di Assicurazione dell'impianto mobile per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a € 5.000.000, in possesso della Ditta proprietaria;

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società MO.TER.EDIL S.r.l. e trasmesso all'Arpa Lazio Sezione di Roma, alla ASL di AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Monterotondo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Regionale

ing. Flaminia Tosini